

Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2010, n. 52-13330

Nuove determinazioni in ordine ai "Criteri per la gestione e la regolamentazione del prelievo venatorio del cinghiale" approvati con D.G.R. n. 125-9449 del 1.8.2008.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

dopo il comma 5, dell'art. 1 dei "Criteri per la gestione e la regolamentazione del prelievo venatorio del cinghiale", approvati con D.G.R. n. 125-9449 del 1.8.2008, è aggiunto il seguente:

5.bis I Comitati di gestione degli ATC e dei CA possono regolamentare l'attività venatoria alla specie cinghiale, praticata in forma singola, prevedendo:

a) l'obbligo di imbucare la cartolina appositamente predisposta dall'ATC o dal CA, in cassette preventivamente dislocate sul territorio di competenza, su cui dovranno essere riportati la data, la località ed il nome e cognome del cacciatore;

b) l'obbligo di indossare un abbigliamento appariscente e ben visibile sia sul lato ventrale che dorsale (gilet);

c) il divieto di detenere munizione spezzata durante la giornata di caccia annotata sulla cartolina. I comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. dovranno adottare tutte le iniziative tecniche atte al rispetto, da parte dei cacciatori interessati, di tali adempimenti.

La presente deliberazione sarà inviata alle Province ed ai Comitati di gestione degli ATC e dei CA.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)